

ASSOCIAZIONE CULTURALE CORTE LIETO
ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2012, il giorno 30, del mese di _____, tra i sottoscritti, Soci Fondatori:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) È costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata: "CORTE LIETO". La sede legale dell'associazione è stabilita presso lo Studio Legale Carrabba, in via Lieti 51/B, 80131, Napoli.
- 2) Lo scopo dell'Associazione è quello dettagliatamente indicato nell'art. 2 dello statuto allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3) L'Associazione è retta da uno Statuto composto da 25 articoli, allegato e parte integrante del presente Atto di Costituzione.
- 4) Le persone sopra descritte costituiscono il primo nucleo di Soci, detti Soci Fondatori, i quali, riuniti nella prima Assemblea, eleggono gli organi dell'Associazione per i primi sette anni. Il Consiglio Direttivo viene formato nelle persone dei signori: Antonio Maffei, Maurizio Carrabba, Dario Pengue.
I Consiglieri nominati eleggono alla carica di Presidente il signor Antonio Maffei, alla carica di Vice Presidente il signor Dario Pengue ed alla carica di Segretario, con funzioni di Tesoriere, il signor Maurizio Carrabba. Costoro dichiarano di accettare la carica.
Tutti gli eletti accettano la nomina, dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.
- 5) Il Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, viene autorizzato a impegnare in tutti gli atti e operazioni il nome dell'Associazione qui costituita.
- 6) Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi, _____.
- 7) Per quanto non previsto dal presente documento, (formato da Atto di Costituzione e Statuto) valgono le norme di legge vigenti in materia (in particolare, cfr. *Codice Civile*, Libro I, Titolo II, capo II, delle associazioni e delle fondazioni, art. dal 12 al 35; Libro V, art. 2247 e seguenti).

Napoli, il _____ 2012



AGENZIA
UFFICIO TERRIT
RICEVUTO AL N. _____
TOTALE VERSATO
 CEDOLARE SEC

ASSOCIAZIONE CULTURALE "CORTE LIETO"

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede: È costituita in Napoli, l'Associazione Culturale "CORTE LIETO".

Art. 2 – Scopi sociali: L'Associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Essa ha l'obiettivo di recuperare, interpretare, diffondere le risorse culturali, tecnologiche, ambientali della città di Napoli.

Gli obiettivi indicati verranno conseguiti attraverso le iniziative dei Soci in diversi settori:

- A) Arte e Cultura:** Valorizzare, recuperare e diffondere il patrimonio artistico-culturale, presente passato, nel napoletano, con particolare attenzione ad usanze, costumi, musica, teatro, lingua ed arti visuali;
- B) Paesaggio, Flora, Fauna e Ambiente:** Recuperare e rendere fruibili ai cittadini porzioni di territorio in degrado, con particolare attenzione ai sistemi idrici, marini, sotterranei, alla flora e alla fauna. Contrastare il randagismo, l'abbandono degli animali, il traffico e la sperimentazione sugli esseri viventi. Sostenere le colonie animali sul territorio. Proporre e realizzare soluzioni al problema dei rifiuti e all'impatto ambientale che ne deriva;
- C) Architettura, Artigianato e Tecnica:** Recuperare, reinventare e rendere fruibili ai cittadini tecniche artigianali di vario tipo, tra cui la ceramica, la lavorazione del legno, delle stoffe, della pietra, del cuoio e quant'altro. Recuperare, costruire e rendere fruibili strutture edilizie, storiche e moderne. Promuovere la cultura del legno nella costruzione di ambienti e strutture. Progettare ed assemblare manufatti, con materiali recuperati e riciclati, in condizioni di risparmio (Energetico, produttivo, etc.) Promuovere attività di baratto, vendita e riciclo di oggetti. Il settore tecnico è di riferimento per tutti gli altri. Ad esempio uno studio sull'energia riciclabile (Tecnica) coinvolge anche un miglioramento della qualità della vita (Paesaggio e ambiente);
- D) Nutrizione ed Enogastronomia:** Promuovere l'importanza della nutrizione attraverso corsi, manifestazioni, ricerche, di tipo teorico e pratico, con particolare riguardo alla tradizione gastro-enologica mediterranea e incrociata alle tradizioni eno-culinarie di altri paesi. L'Associazione approva la somministrazione di cibi e bevande, secondo le modalità previste dalla legge;
- E) Sociale e Beneficenza:** A partire dalla presente condizione di crisi, l'Associazione sostiene iniziative materiali a favore di indigenti, da realizzare con supporto legale, manifestazioni a tema, raccolte di fondi, oggetti ed altro. Inoltre, l'Associazione si impegna a ricercare e proporre soluzioni alla condizione di indigenza spirituale, che condiziona tempi e modi della nostra civiltà. Si approva la costituzione di un gruppo di studio sociale e l'organizzazione di sedute, incontri, discussioni;
- F) Formazione e divulgazione:** L'associazione offre un servizio di formazione e divulgazione sui temi di volta in volta individuati, allo scopo di ampliare conoscenze e promuovere l'apprendimento-scolarizzazione in diversi settori, avvalendosi dell'aiuto di formatori esterni od interni. Tra i temi formativi vi potranno essere attività riguardanti professioni, cultura, educazione, insegnamento, sport, danza, salute psico-fisica.
- G) Napoli e il mondo:** L'Associazione, considerando Napoli una capitale mondiale ed un crocevia di culture, si impegna a promuovere ricerche, incontri, manifestazioni sul ruolo millenario di una città che, nonostante consistenti impedimenti, è capace, di integrare persone di ogni razza, credo politico, religione. L'Associazione identifica Napoli come un grande meccanismo civile e ne sostiene la conoscenza e la diffusione, con l'organizzazione, a livello locale, nazionale ed internazionale, di incontri con rappresentanti di altre culture, dai quali far nascere iniziative e manifestazioni comuni, basate sulle stesse attività dell'Associazione, ed organizzate con le modalità previsto dallo Statuto;
- H) Napoli Capitale:** L'Associazione *Corte Lieto*, nel riconoscere la Città come capitale mondiale, ai pari di centri come Los Angeles, Tokyo, Città del Messico, si impegna a diffondere un nuovo ruolo di Napoli Capitale. Ad esempio, la polemica fra neoborbonici e leghisti, con la formazione di movimenti concorrenti, concorre ad ulteriori separazioni e scontri. La disastrosa condizione presente, per quanto derivante dagli scempi e dalle rapine del passato, può essere risolta soltanto conciliando le diverse posizioni ideologiche o materiali che siano. Quindi, l'Associazione stabilisce, a partire dalla condizione presente, la promozione di una città capitale di se stessa, autonoma e responsabile, con mezzi legali e pacifici, costituendosi come gruppo di ricerca-intervento sul

territorio, in relazione con cittadini, istituzioni, movimenti, associazioni ed altri soggetti. L'Associazione può raccogliere fondi per la realizzazione e la prosecuzione delle Sue attività. Il ricavato verrà devoluto, o impiegato allo scopo di proseguire le attività associative.

Art. 3 – Durata: La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati secondo le modalità previste dal codice civile.

Art. 4 – I Soci: L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito, i metodi e gli ideali. Possono far parte dell'associazione, in qualità di Soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o Associazioni. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

Soci aspiranti: Inizialmente, tutti i Soci sono iscritti come aspiranti. Per associarsi è necessario presentare una domanda di ammissione firmata dal richiedente, che entra a far parte della categoria dei Soci Aspiranti. Tale domanda è soggetta ad esame ed approvazione, in forma scritta, da parte del Consiglio direttivo, nell'arco del primo anno, a partire dalla data di presentazione della domanda. Il CD può approvare il passaggio a Socio Ordinario, comunicando in Assemblea le persone accettate, in modo da farle partecipare alle successive votazioni. Nel frattempo, il Socio Aspirante dovrà pagare la quota associativa stabilita, partecipare alle Attività ed alle Assemblee ed usufruire dei servizi destinati ai soci, ma gli è escluso il diritto di voto e la possibilità di ricoprire cariche all'interno dell'Associazione. Il socio aspirante riceverà una tessera provvisoria.

Soci ordinari: sono le persone e gli enti che partecipano alle attività sociali e assistenziali, previa iscrizione alla stessa, impegnandosi a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale prevista dal Consiglio Direttivo.

Soci ordinari onorari: sono le persone, gli enti, le istituzioni che contribuiscono, in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno (Economico o di altro tipo) alla costituzione ed agli scopi dell'Associazione. Questi sono esonerati dal versamento delle quote annuali. Una volta ammesso, il Socio ordinario riceverà una tessera associativa definitiva, con i dati personali, relativa all'Anno sociale corrente.

Soci Fondatori: sono indicati nell'Atto di Costituzione, che è parte integrante del presente Statuto. I Soci fondatori non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Art. 5 – Diritti dei soci: Tutti i soci ordinari maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tutti i soci (ordinari e altri) godono delle iniziative sociali e dei sussidi materiali disponibili (spazi e attrezzature) secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Decadenza dei soci: I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- Disinteresse verso le attività e gli scopi associativi;
- Dimissione volontaria;
- Morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa;
- Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute inappropriate entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Le sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo sono il richiamo, la diffida, l'espulsione dall'Associazione.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale procedimento, da comunicare al socio interessato, che può intervenire, a sua discrezione, si procederà a un contraddittorio con un membro eletto dal CD, oppure alla disamina degli addebiti da sottoporre all'Assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso nell'associazione.

Art. 7 – Organi:

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei soci
- il Presidente
- il Consiglio direttivo
- il Collegio dei revisori contabili

Art. 8 – Assemblea: L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 9 – Diritti di partecipazione alle Assemblee: Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua. I soli Soci fondatori possono essere rappresentati per delega da un altro Socio fondatore.

Art. 10 – Compiti dell'assemblea: La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e avviso sul sito web. Nel caso questi non fossero accessibili verrà data comunicazione agli associati, che lo richiedano espressamente, con altri mezzi.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito alla nomina degli organi dell'Associazione.

Art. 11 – Validità assembleare: L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 12 – Assemblea straordinaria: Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere richieste, discusse e deliberate, previa unanime approvazione dei Soci Fondatori, solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci e solo se poste all'Ordine del Giorno. I Soci Aspiranti non possono richiedere la Convocazione dell'Assemblea Straordinaria, né partecipare al computo legale dei richiedenti.

Art. 13 – Consiglio Direttivo: Il Consiglio Direttivo, che resta in carica per sette anni, è composto da un minimo di tre Soci Fondatori a un massimo di cinque, di cui due possono essere Soci Ordinari, eletti dall'Assemblea, e nel proprio ambito nomina il Presidente, Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica sette anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di Consigliere svolta. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota associativa annuale.

Art. 14 – Dimissioni: Nel caso che, per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio, venendo a mancare uno o più Consiglieri, il numero dei componenti il CD fosse inferiore a tre, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere il numero minimo dei suoi componenti.

Art. 15 – Convocazione Direttivo: Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere, senza formalità.

Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo:

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) Deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci;
- b) Redigere il Rendiconto economico-finanziario da sottoporre al Collegio dei revisori contabili e all'Assemblea;
- c) Fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci, da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria, qualora lo reputi necessario o venga richiesto, con motivazione adeguata, da un decimo dei Soci ordinari;
- d) Redigere gli eventuali regolamenti interni, relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) Adottare gli eventuali provvedimenti di radiazione verso i Soci;
- f) Attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 17 – Il Bilancio: Il Consiglio Direttivo redige il Bilancio ovvero il rendiconto dell'Associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'Assemblea.

Art. 18 – Il Presidente: Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il Presidente può delegare alcune delle sue funzioni ai Soci, che se ne assumeranno, nelle diverse sedi, le eventuali, relative responsabilità.

Art. 19 – Il Vice Presidente: Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 20 – Il Segretario: Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Il Collegio dei Revisori Contabili: Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea, di cui due Soci Fondatori, e nel proprio ambito nomina il suo Presidente. Inoltre, verifica la corretta gestione dei progetti e dei piani economico-finanziario, controllando le operazioni economiche intraprese dall'Associazione. In particolare, esprime il proprio parere sul Rendiconto annuale dell'Associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all'Assemblea per l'approvazione. Il collegio dei Revisori Contabili rimane in carica sette anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 22 – Anno Sociale: L'Anno Sociale e l'Esercizio Finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23 – Patrimonio: I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione, dalle raccolte di fondi, dai finanziamenti di Istituzioni, Enti e altri soggetti.

Art. 24 – Sezioni: L'Associazione potrà costituire delle Sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 25 – Scioglimento: L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei soci, avente per oggetto lo Scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità proposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del Patrimonio dell'Associazione. La destinazione del Patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. Infine, le eventuali controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci saranno devolute all'esclusiva competenza di una società di mediazione e conciliazione stragiudiziale.

Tale Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'Atto Costitutivo in pari data redatto.

Napoli, il

2012



Letto, approvato e sottoscritto

